

Nella seduta del 26 novembre 2020 il Consiglio d'Istituto ha deliberato i seguenti criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione.

5.1 - Le sezioni della scuola dell'infanzia e le sezioni delle scuole primarie e secondarie di I grado saranno costituite tenendo conto dei limiti minimi e massimi di alunni per classe stabiliti dalla normativa vigente e dalla capienza delle aule;

5.2 - Per tutti gli ordini di scuola, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si applicherà il seguente ordine di precedenza:

1°) alunni con certificazione ex Legge n.° 104 del 05 febbraio 1992;

2°) alunni residenti del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico presso il quale è richiesta l'iscrizione;

3°) alunni domiciliati del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico presso il quale è richiesta l'iscrizione;

4°) alunni residenti nei comuni vicini al plesso scolastico presso il quale è richiesta l'iscrizione;

5°) alunni domiciliati nei comuni vicini al plesso scolastico presso il quale è richiesta l'iscrizione;

5.3 - Qualora le richieste di iscrizione provenienti da residenti o domiciliati al di fuori dei comuni del bacino geografico che fa riferimento al plesso scolastico cui le stesse sono rivolte eccedano la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si applicano i seguenti ulteriori sotto criteri:

1°) alunni diversamente abili;

2°) alunni con fratelli o sorelle già iscritti in scuole del comune ove sia ubicata la scuola richiesta;

3°) alunni con genitori che lavorino nel comune ove sia ubicata la scuola richiesta;

4°) minore distanza abitativa dal comune di residenza, facendo in proposito fede lo stradario adottato dal Comune;

5.4 - Nelle scuole dell'infanzia, qualora si verificassero iscrizioni in numero superiore alle possibilità ricettive delle stesse, si formerà una lista d'attesa. I posti eventualmente resisi disponibili per ritiri, mancate frequenze e/o per qualsiasi altra motivazione, saranno assegnati secondo graduatorie predisposte secondo i seguenti criteri di precedenza:

1°) alunni con certificazione ex Legge n.° 104 del 05 febbraio 1992, residenti o domiciliati nel bacino di utenza che fa riferimento al plesso richiesto;

2°) alunni residenti del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico presso il quale è richiesta l'iscrizione;

3°) alunni domiciliati del bacino geografico di utenza che fa riferimento al plesso scolastico presso il quale è richiesta l'iscrizione;

4°) alunni residenti in comuni vicini al bacino geografico dell'Istituto Comprensivo;

5°) alunni domiciliati in comuni vicini al bacino geografico dell'Istituto Comprensivo;

6°) alunni residenti in comuni non vicini al bacino geografico dell'Istituto Comprensivo;

7°) alunni domiciliati in comuni non vicini al bacino geografico dell'Istituto Comprensivo.

5.5 - Ai fini della predisposizione dei criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione o di predisposizione delle liste di attesa, si considera la residenza

risultante al 01 settembre dell'anno scolastico cui dette graduatorie o liste si riferiscono. Queste ultime sono predisposte con riferimento ai seguenti elementi di valutazione ed ai correlati punteggi agli stessi assegnati:

1	Alunni di cinque anni di età compiuti	punti	15
2	Alunni con unico genitore convivente	punti	10
3	Alunni con entrambi i genitori che lavorano	punti	8
4	Alunni con genitori o fratelli conviventi con certificazione ex Legge n.° 104 del 05 febbraio 1992	punti	6
5	Alunni con un unico genitore che lavora	punti	4
6	Alunni con impegno di frequenza fino alle ore 16. ⁰⁰	punti	6
7	Alunni trasferiti da altro istituto comprensivo	punti	3
8	Alunni provenienti da asili nido	punti	3
9	Alunni appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali	punti	6
10	Alunni già in lista d'attesa nel precedente anno scolastico	punti	6
11	Alunni con fratelli o sorelle iscritti nello stesso plesso	punti	8

5.6 - Per assegnare gli ultimi posti disponibili, in caso di parità di punteggio in graduatoria, si procederà per sorteggio;

5.7 - Alle famiglie le cui domande non siano state accolte verrà data sollecita comunicazione, per consentire loro di esercitare opzione presso altro plesso dell'istituto;

5.8 - Relativamente alle scuole dell'infanzia, assenze ingiustificate di alunni superiori ai 30 continuativi giorni saranno segnalate al Dirigente Scolastico, che dopo debita valutazione del caso, disporrà il depennamento degli stessi dall'elenco degli iscritti;

5.9 - L'iscrizione di alunni che compiano i tre anni entro il 30 aprile, se prevista dalla annuale circolare ministeriale, potrà essere accolta alle seguenti condizioni, come previsto dalla normativa:

1°) disponibilità di posti, residuati dopo l'esaurimento delle liste di attesa;

2°) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze di alunni di tale età;

3°) valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza, previa valutazione di ogni singola domanda pervenuta.

I bambini anticipatari nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile verranno accolti a partire dal mese di settembre, se in possesso dei seguenti requisiti:

controllo sfinterico;

capacità di alimentarsi autonomamente.

La frequenza dei bambini anticipatari, per tutto il mese di settembre sarà limitata al solo turno antimeridiano, sino alle ore 12,00, per permettere loro l'acquisizione graduale di autonomia. Dal mese di ottobre sarà antimeridiana con pranzo, poi con sonnellino pomeridiano. Tutto ciò si potrà realizzare se i bambini saranno in grado di seguire i ritmi della giornata scolastica, pertanto le insegnanti comunicheranno, caso per caso, ai genitori tempi e modalità della frequenza.